

**REGOLAMENTO (CE) N. 1708/94 DELLA COMMISSIONE**  
del 13 luglio 1994

**che rettifica la versione inglese del regolamento (CEE) n. 1442/93 nel settore della banana e che deroga ad alcuni termini fissati per la determinazione e la comunicazione dei quantitativi di riferimento per l'anno 1995**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato dal regolamento (CE) n. 3518/93 (2), in particolare l'articolo 20,

Il presente articolo riguarda esclusivamente il testo inglese.

*Articolo 2*

considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1299/94 (4), ha fissato alcuni termini per la determinazione e la comunicazione agli operatori interessati dei quantitativi loro attribuiti nel quadro della gestione del contingente tariffario di importazione per l'anno 1995; che con il regolamento (CE) n. 1357/94 della Commissione (5) si è deciso, per motivi amministrativi, di prorogare il termine per la trasmissione alle autorità competenti dei quantitativi commercializzati per ciascun operatore delle categorie A e B nel corso del triennio di riferimento ed è quindi opportuno prorogare anche gli altri termini stabiliti per la fissazione e la comunicazione agli interessati dei quantitativi loro attribuiti per il 1995; che è opportuno pertanto derogare al regolamento (CEE) n. 1442/93;

In deroga rispettivamente all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafi 1 e 3 e all'articolo 6, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1442/93 :

- le autorità competenti trasmettono alla Commissione entro il 1° settembre 1994 gli elenchi degli operatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1 dello stesso regolamento;
- le autorità competenti stabiliscono entro il 15 settembre 1994, con riferimento all'anno 1995, per ogni operatore delle categorie A e B registrato nel loro territorio, la media dei quantitativi di banane commercializzati nel corso del 1991, del 1992 e del 1993, ripartiti secondo le funzioni esercitate dagli operatori ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 dello stesso regolamento;
- le autorità competenti trasmettono, entro il 1° ottobre 1994, le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3 dello stesso regolamento;
- gli Stati membri comunicano ad ogni operatore delle categorie A o B, entro il 15 ottobre 1994, il quantitativo attribuitogli per il 1995 in applicazione dell'articolo 6, primo comma dello stesso regolamento.

considerando che il testo inglese dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1442/93, differisce da quello delle altre lingue ufficiali della Comunità; che è necessario quindi rettificarlo;

*Articolo 3*

considerando che, per consentire agli operatori di fruire della proroga dei termini prevista dal presente regolamento, è necessario che esso entri in vigore a partire dal giorno della pubblicazione;

considerando che il comitato di gestione per le banane non si è pronunciato entro il termine assegnato dal presidente,

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.  
(2) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 15.  
(3) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.  
(4) GU n. L 141 del 4. 6. 1994, pag. 38.  
(5) GU n. L 148 del 15. 6. 1994, pag. 7.

Tuttavia, il disposto dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.